



Repubblica di San Marino
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
IL COMITATO ESECUTIVO

San Marino 27/05/2015
VISTO PER COPIA CONFORME
LA SEGRETERIA

SEDUTA DEL 20 Maggio 2015

DELIBERA N. 4

PAG. N. 4

Oggetto: ricorso in opposizione ex art. 12 legge n. 68/98 ad istanza della società CE.A.S. S.p.A.

Il Comitato Esecutivo,

vista la delibera del Comitato Esecutivo del 16 aprile 2015 n. 4, con la quale è stata revocata la licitazione privata per il lotto di gara n. 10 – prodotti monouso plastico -, secondo le indicazioni dettagliate nel verbale del 18 febbraio 2015, dalla Commissione di Gara nominata con precedente delibera n. 22 del C.E. in data 11 settembre 2014;

vista la comunicazione inviata dall'Ufficio Economato in data 22 aprile 2015 prot. n. 0390/2015/UE/GAPP con la quale si informava la ditta offerente CE.A.S. S.p.A. della revoca della gara limitatamente al lotto n. 10;

vista altresì, la comunicazione inviata dall'Ufficio Economato in data 22 aprile 2015 prot. n. 0383/2015/UE/GAPP, con la quale si informava la ditta offerente CE.A.S. S.p.A. dell'esclusione dalla gara limitatamente al lotto n. 4, poichè a seguito dell'ulteriore richiesta di chiarimenti/integrazione della documentazione di gara dell'Ufficio Economato, la ditta offerente non faceva pervenire quanto richiesto nei termini assegnati per la produzione agli atti;

visto il ricorso in opposizione, presentato nei termini dall'avvocato Luca Della Balda per conto dell'amministratore unico Enrico Terenzi, pervenuto in data 6 maggio 2015 prot. n. 1633 DG, avverso i provvedimenti di: 1) revoca del lotto di gara n. 10 (Prodotti monouso plastico), 2) esclusione dal lotto di gara n. 4 (salumi), brevemente di seguito riportati: 1) "...omissis....nel caso specifico, il motivo della revoca non risulta enunciato nella lettera informativa...omissis...", 2) ".....omissis....il mancato rispetto delle tempistiche stabilite dall'I.S.S. è addebitabile a cause di forza maggiore non dal proprio comportamento....omissis.."; 1) – 2)“.....omissis.....Periodo per l'aggiudicazione...omissis....Non deve essere comunque superiore a trenta giorni di calendario; un periodo più lungo può essere ammesso solo in casi motivati...omissis...”;

considerato che:

- 1) il provvedimento di revoca da annullare così come richiesto dall'avvocato, ovvero la delibera del C.E. del 16 aprile 2015 n. 4, è di pubblico accesso ed è stata adottata non in contrasto con quanto disposto dall'art. 43 comma 1) della legge n. 160/2011,
- 2) ai sensi dell'art. 40 della legge n. 160/2011, nel caso di errore sostanziale o errore materiale l'Amministrazione può rettificare l'atto con un nuovo atto, che modifica, integra o sostituisce parte di quello precedente e che pertanto l'Amministrazione attraverso nuovo invio di comunicazione, può integrare l'atto precedente, senza revocare il provvedimento del lotto n.10 come richiesto dall'avvocato sopracitato, in ragione delle motivazioni esposte,
- 3) preso atto della carenza di parte della documentazione tecnica richiesta dall'I.S.S. con il capitolato (pag. 5) e lettera d'invito prot. n. 768/2014/UE in data 11 settembre 2014 (vedi pag. 8) in fase di



Repubblica di San Marino
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
IL COMITATO ESECUTIVO

San Marino 27/05/2015
VISTO PER CORIA CONFORME
LA SEGRETERIA

SEDUTA DEL 20 Maggio 2015

DELIBERA N. 4

PAG. N. 5

Oggetto: ricorso in opposizione ex art. 12 legge n. 68/98 ad istanza della società CE.A.S. S.p.A.

gara da parte della ditta CE.A.S. S.p.A., la Stazione Appaltante, nell'ambito del potere discrezionale conferito alla Commissione di gara, ha ritenuto la carenza sanabile, chiedendo quindi chiarimenti ai sensi dell'art. 30 del Decreto n.10/2000, considerando il termine ulteriore contenuto nella richiesta (12 giorni), più che appropriato per integrare la documentazione tenuto conto delle circostanze e consentire la valutazione della conformità dei prodotti proposti per il lotto in questione, in quanto dalla documentazione tecnica presentata con l'offerta, non erano esattamente individuabili tutte le caratteristiche tecniche dei beni oggetto del lotto n.4,

- 4) per particolari motivi di natura tecnica e organizzativa sopravvenuti (trasferimento dell'Esperto Ufficio Economato ad altro ufficio P.A., sostituzione del Direttore Amministrativo dell'I.S.S. con funzione di membro della Commissione Tecnica quale Presidente, nuove leggi in materia di appalti per acquisti di beni e forniture non attinenti alle opere pubbliche, la quantità dei prodotti da valutare in ordine ai 15 lotti di gara da aggiudicare), il gravoso procedimento ha impegnato l'Amministrazione, che seppur astenendosi da ogni atto arbitrario, in tempi superiori a quelli preventivati;

Delibera

di integrare l'atto comunicato in merito alla revoca della gara per il lotto n. 10, con le motivazioni a sostegno della revoca, ben specificate nei vari verbali di gara per il lotto n. 10, ai quali la ditta ha avuto precedentemente accesso in data 30 aprile 2015 prot. n. 429/app Ufficio Economato;

delibera altresì

di non accogliere il ricorso per il lotto n. 4 per le motivazioni sopra esposte di cui ai punti 3) e 4) della presente delibera.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Manda

All'Esperto Amministrativo Legale per il seguito di competenza e all'Esperto Ufficio Economato per la riformulazione della comunicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
- Dott.ssa Bianca Caruso -

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- Dott. Filippo Francini -

IL DIRETTORE DELLE ATTIVITA'
SANITARIE E SOCIO SANITARIE
- Dott. Dario Manzarelli -

Estratto del processo verbale ad uso: Segreteria di Stato alla Sanità, Esperto Amministrativo Legale, Economato.